

### **Circolare informativa n. 25 del 13 Novembre 2009**

Con la pubblicazione sul SO n. 140 della Gu 04.08.2009, n. 179 è entrata in vigore, **a decorrere dal 05.08.2009**, la legge di conversione del DL 17.2009, n. 78, contenete la c.d. **“Manovra d’estate 2009”**. Riassumiamo di seguito le principali novità.

#### **LA DETASSAZIONE DAL REDDITO D’IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. AGEVOLAZIONE TREMONTI-TER)**

L’articolo 5 ha previsto un’agevolazione consistente in una detassazione, calcolata sul 50% del valore degli investimenti in macchinari e attrezzature nuovi individuati alla divisione 28 della tabella Ateco 2007.

La possibilità di fruire della detassazione è concessa a tutti i titolari di reddito d’impresa, sia organizzati in forma individuale che societaria, ed a prescindere dal regime contabile adottato, per gli **investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010**.

Il beneficio opera solo ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e non ai fini Irap. In pratica, l’agevolazione permette di dedurre il valore di acquisizione di un cespite per una volta e mezzo (per intero mediante il processo di ammortamento e per il 50% mediante la variazione in diminuzione nell’anno di acquisto).

#### **Soggetti ammessi e soggetti esclusi**

Possono fruire dell’agevolazione Tremonti-ter tutti coloro che producono reddito di impresa, e in particolare:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali ed enti commerciali;
- consorzi tra imprese;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti non commerciali (che producono reddito d’impresa);
- banche e assicurazioni.

La detassazione spetta anche agli imprenditori che si trovano nel regime delle nuove attività produttive (c.d. neo-attività), e nel regime dei contribuenti minimi.

Sono, al contrario, esclusi:

- persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32 del Tuir;
- enti non commerciali non titolari di reddito di impresa;
- esercenti arti e professioni.

**Investimenti agevolabili e condizioni per fruire dell'agevolazione**

L'investimento deve essere effettuato in un **bene nuovo** strumentale all'attività (sono esclusi i beni acquisiti per la successiva rivendita) **rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007** che riportiamo di seguito.

|              |   |
|--------------|---|
| <b>28</b>    | <b>FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</b>   |
| <b>28.1</b>  | <b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>  |
| <b>28.11</b> | <b>Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)</b>   |
| 28.11.1      | Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) |
| 28.11.11     | Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)                              |
| 28.11.12     | Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna   |
| 28.11.2      | Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)   |
| 28.11.20     | Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)   |
| <b>28.12</b> | <b>Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche</b>   |
| 28.12.0      | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche  |
| 28.12.00     | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche  |
| <b>28.13</b> | <b>Fabbricazione di altre pompe e compressori</b>   |
| 28.13.0      | Fabbricazione di altre pompe e compressori  |
| 28.13.00     | Fabbricazione di altre pompe e compressori  |
| <b>28.14</b> | <b>Fabbricazione di altri rubinetti e valvole</b>   |
| 28.14.0      | Fabbricazione di altri rubinetti e valvole  |
| 28.14.00     | Fabbricazione di altri rubinetti e valvole  |
| <b>28.15</b> | <b>Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)</b>  |
| 28.15.1      | Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)                                     |
| 28.15.10     | Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)                                     |
| 28.15.2      | Fabbricazione di cuscinetti a sfere   |
| 28.15.20     | Fabbricazione di cuscinetti a sfere   |
| <b>28.2</b>  | <b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>  |
| <b>28.21</b> | <b>Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento</b>  |
| 28.21.1      | Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori  |
| 28.21.10     | Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori  |
| 28.21.2      | Fabbricazione di sistemi di riscaldamento   |
| 28.21.21     | Fabbricazione di caldaie per riscaldamento  |
| 28.21.29     | Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento  |
| <b>28.22</b> | <b>Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</b>  |
| 28.22.0      | Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione   |
| 28.22.01     | Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili   |
| 28.22.02     | Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli                           |
| 28.22.03     | Fabbricazione di carriole   |
| 28.22.09     | Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione   |
| <b>28.23</b> | <b>Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)</b>   |
| 28.23.0      | Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)  |
| 28.23.01     | Fabbricazione di cartucce toner   |
| 28.23.09     | Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)  |
| <b>28.24</b> | <b>Fabbricazione di utensili portatili a motore</b>   |
| 28.24.0      | Fabbricazione di utensili portatili a motore  |
| 28.24.00     | Fabbricazione di utensili portatili a motore  |
| <b>28.25</b> | <b>Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione</b>   |

|              |   |
|--------------|---|
| 28.25.0      | Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi |
| 28.25.00     | Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi |
| <b>28.29</b> | <b>Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca</b>  |
| 28.29.1      | Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)                   |
| 28.29.10     | Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)                   |
| 28.29.2      | Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)                  |
| 28.29.20     | Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)                  |
| 28.29.3      | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)                        |
| 28.29.30     | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)                        |
| 28.29.9      | Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca  |
| 28.29.91     | Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico   |
| 28.29.92     | Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico   |
| 28.29.93     | Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)             |
| 28.29.99     | Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca  |
| <b>28.3</b>  | <b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>  |
| <b>28.30</b> | <b>Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</b>  |
| 28.30.1      | Fabbricazione di trattori agricoli  |
| 28.30.10     | Fabbricazione di trattori agricoli  |
| 28.30.9      | Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia   |
| 28.30.90     | Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia   |
| <b>28.4</b>  | <b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>  |
| <b>28.41</b> | <b>Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli</b>  |
| 28.41.0      | Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)             |
| 28.41.00     | Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)             |
| <b>28.49</b> | <b>Fabbricazione di altre macchine utensili</b>   |
| 28.49.0      | Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)  |
| 28.49.01     | Fabbricazione di macchine per la galvanostegia  |
| 28.49.09     | Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca  |
| <b>28.9</b>  | <b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>  |
| <b>28.91</b> | <b>Fabbricazione di macchine per la metallurgia</b>   |
| 28.91.0      | Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)  |
| 28.91.00     | Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)  |
| <b>28.92</b> | <b>Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</b>  |
| 28.92.0      | Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)   |
| 28.92.01     | Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri                          |
| 28.92.09     | Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)   |
| <b>28.93</b> | <b>Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco</b>  |
| 28.93.0      | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)                               |

|              |  |
|--------------|--|
| 28.93.00     | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)  |
| <b>28.94</b> | <b>Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)</b>  |
| 28.94.1      | Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
| 28.94.10     | Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
| 28.94.2      | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)  |
| 28.94.20     | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)  |
| 28.94.3      | Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)   |
| 28.94.30     | Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)   |
| <b>28.95</b> | <b>Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)</b>   |
| 28.95.0      | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)  |
| 28.95.00     | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)  |
| <b>28.96</b> | <b>Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)</b>   |
| 28.96.0      | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)  |
| 28.96.00     | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)  |
| <b>28.99</b> | <b>Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)</b>   |
| 28.99.1      | Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)   |
| 28.99.10     | Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)   |
| 28.99.2      | Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)  |
| 28.99.20     | Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)  |
| 28.99.3      | Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere   |
| 28.99.30     | Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere   |
| 28.99.9      | Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)  |
| 28.99.91     | Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili   |
| 28.99.92     | Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento  |
| 28.99.93     | Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento   |
| 28.99.99     | Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)  |

Si tratta di una serie di beni strumentali dai quali sono esclusi beni di particolare rilevanza quali immobili, autoveicoli, computers, mobili e arredi.

La sopra riportata tabella è utilizzata per **individuare la classificazione delle attività svolte dai produttori**. Ai fini della "Tremonti - Ter" la stessa assume rilevanza per **individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato**.


L'acquisto può avvenire:

- ▶ direttamente;
- ▶ mediante contratto di *leasing*;
- ▶ o essere effettuato mediante un contratto di appalto.

Può costituire “nuovo” investimento anche l’autoproduzione, mediante l’utilizzo di beni usati, purché il valore del bene usato non sia prevalente rispetto al valore complessivo. Ai fini dell’individuazione del momento di rilevanza dell’investimento, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l’ultimazione dei lavori di realizzazione, senza la necessità che il bene entri in funzione nel periodo agevolato. **I contribuenti che svolgono attività considerate a rischio di incidenti sul lavoro al fine di beneficiare dell’incentivo in esame devono essere in possesso della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. n.334/99.**

#### **Quantificazione del valore fiscale dell’investimento**

Il costo dei beni agevolati comprende:



Gli interessi passivi e le spese generali iscritti correttamente in bilancio ad aumento del costo (principio contabile Oic n.16) rilevano nella determinazione del valore fiscale agevolabile.

Il costo va, invece, assunto al netto di eventuali contributi conto impianti ricevuti per l’acquisto. Nel caso di acquisizione mediante contratto di *leasing*, il valore fiscale dell’investimento è individuabile nel costo di acquisto sostenuto dalla società concedente, comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile per l’utilizzatore.

Per gli investimenti realizzati mediante appalto concesso a terzi rilevano i corrispettivi già liquidati alla data di consegna del bene.

Per le opere realizzate in economia si ricomprendono nel costo di fabbricazione:

- ▶ i materiali e la mano d’opera diretta;
- ▶ le spese di progettazione;
- ▶ i costi per forniture esterne;
- ▶ e una quota parte delle spese generali di fabbricazione se l’attività di costruzione in economia non ha carattere occasionale, secondo i criteri definiti dal principio contabile Oic n.16 (par.D.II.b).

#### **Le modalità di effettiva fruizione del beneficio**

Gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in Unico 2010, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 avranno effetto in Unico 2011 (la diminuzione delle imposte rileverà solo sul calcolo del saldo e non sui versamenti degli acconti i quali devono essere determinati sulla base dell’imposta dovuta senza considerare il beneficio. In particolare, il secondo acconto per il periodo d’imposta 2009 non potrà essere ridotto sulla base del minor reddito conseguito dall’applicazione dell’agevolazione “Tremonti – Ter”).

Pertanto, il risparmio fiscale effettivo avverrà solo alla data di scadenza del saldo delle relative annualità: 16/6/10 piuttosto che 16/06/11.

La variazione in diminuzione corrispondente alla misura dell’agevolazione non prevede limiti quantitativi, sicché se si genererà una perdita fiscale, la stessa sarà fruibile tramite le ordinarie regole di utilizzo delle perdite formate in regime di impresa.

#### **Revoca del beneficio**

Il beneficio viene **revocato** nel caso in cui il contribuente **ceda il bene agevolato o lo destini a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero nel caso di cessione del bene a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, indipendentemente da limiti temporali.** L’effetto in termini di reddito imponibile, si concretizza con la necessità di procedere alla rilevazione di una variazione in aumento, nell’esercizio in cui si realizza la vendita del cespite precedentemente agevolato. Quindi:

- per i beni acquistati nel periodo 01.07 – 31.12.2009 la decadenza opera se la cessione avviene entro il 31.12.2010;
- per i beni acquistati nel periodo 01.01 – 30.06.2010 la decadenza opera se la cessione avviene entro il 31.12.2011.

Ai fini della determinazione dell'importo della variazione in aumento da effettuare in sede di determinazione del reddito imponibile, si rende necessario procedere ad una comparazione tra:

- il corrispettivo di cessione del bene;
- la variazione in diminuzione effettuata nell'esercizio di effettuazione dell'investimento agevolato

e considerare il minore tra i due.

## DETAZZAZIONE DEL 3% DEGLI AUMENTI DI CAPITALE PERFEZIONATI DA PERSONE FISICHE

L'articolo 5, co.3-ter ha previsto l'esclusione da imposizione fiscale di un importo pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone o in società di capitali, entro il limite di €500.000, nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

L'importo, pari al 3% dell'aumento di capitale, costituirà una deduzione dal reddito da applicarsi nell'anno in cui è perfezionata l'operazione e nei quattro successivi, portando quindi all'effettivo beneficio consistente nell'esclusione dal reddito della società del 15% dell'aumento di capitale perfezionato. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires), mentre è dubbio (si attende un chiarimento ministeriale) se si applichi o meno anche all'Irap.

### **Soggetti ammessi al beneficio**

Il *bonus* per le ricapitalizzazioni è riservato alle società di capitali e alle società di persone (comprese le società semplici) che, tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti. Occorre che l'aumento di capitale sia sottoscritto da soci persone fisiche, indipendentemente dal loro *status* di privati o di imprenditori individuali. Se nella compagine sociale sono compresi sia società sia persone fisiche, l'aumento di capitale agevolabile sarà rilevante solo per l'importo conferito da queste ultime. Sono esclusi dal beneficio:

- ⇒ le imprese individuali;
- ⇒ le imprese familiari;
- ⇒ i professionisti e gli studi associati.

### **Le tipologie di aumenti di capitale agevolabili**


Per poter fruire dell'incentivo occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile. Il conferimento può avvenire in danaro o in natura. La sottoscrizione da parte dei soci deve essere accompagnata dal conferimento dei beni in natura ovvero, se le quote sono liberate in danaro, dal versamento di almeno il 25% delle somme. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti è necessaria la perizia di un esperto nominato dal Tribunale (per le Spa) ovvero la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (per le Srl). Nel caso di società a responsabilità limitata, oltre al conferimento in danaro o in natura, è possibile effettuare un conferimento d'opera, garantito da polizza assicurativa o garanzia fideiussoria. Per le società di persone, nel caso di conferimento in natura non è prevista alcuna perizia.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- ⇒ i versamenti soci a fondo perduto;
- ⇒ i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- ⇒ gli utili conseguiti non distribuiti girati a riserva;
- ⇒ il passaggio di riserve a capitale;
- ⇒ gli aumenti di capitale che non derivano da conferimenti.

### Le modalità di fruizione del beneficio

Il vantaggio fiscale derivante dal conferimento è stabilito nel 3% dell'aumento di capitale effettuato dalle persone fisiche socie, col tetto massimo pari a €500.000. Tale detassazione è prevista per cinque periodi d'imposta:



Per ogni periodo d'imposta, andrà effettuata una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall'aumento di capitale.

## **INTERVENTI CONTRO L'UTILIZZO DEI PARADISI FISCALI: INASPRIMENTO DELLE SANZIONI E SCUDO FISCALE**

Il governo è intervenuto pesantemente disincentivando l'utilizzo di Paradisi fiscali:

- da un lato inasprendo le sanzioni in caso di violazione degli obblighi sul monitoraggio valutario;
- dall'altro riproponendo lo "Scudo fiscale" quale via di uscita che permette ai contribuenti di regolarizzare o rimpatriare gli investimenti esteri.

Inoltre, ha esteso la disciplina sulle "*controlled foreign companies*" anche ai Paesi diversi dai Paradisi fiscali, al fine di contrastare gli arbitraggi internazionali.

### Sanzioni per violazioni valutarie

L'art.12, ha sensibilmente inasprito le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale nel caso in cui l'investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato effettuato in un Paradiso fiscale.

La norma trova applicazione soprattutto in relazione alla presentazione del Modulo RW allegato a Unico che, come noto, è destinato a raccogliere le segnalazioni degli investimenti esteri suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

D'ora in avanti, se il contribuente non segnala un investimento estero detenuto in un Paradiso fiscale, si presume che l'intero ammontare dell'investimento stesso costituisca materia imponibile. In questi casi, inoltre, è previsto anche il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.1 del D.Lgs. n.471/97.

Si ricorda che le sanzioni ordinarie nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi vanno dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di €258;



co.1

mentre in caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.



co.2

Quindi, le sanzioni vanno dal 240% al 480% oppure dal 200% al 400% a seconda dei casi. Inoltre, ai sensi dell'art.1, co.3, le sanzioni sopra richiamate sono aumentate di un terzo in quanto le violazioni riguardino redditi prodotti all'estero.

Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata, il Legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nel D.M. 4.05.99, in G.U. 10.05.99, n.110, e D.M. 21.11.01, in G.U. del 23.11.01, n.273. Oltre ai classici Paradisi fiscali, sono ricompresi nella *black list* anche il Lussemburgo e la Svizzera. Si segnala, infine, che la sanzione amministrativa inerente gli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, fissata da tempo nella misura che va dal 5% al 25% dell'ammontare degli

importi non dichiarati, è stata innalzata dall'art.13-bis, co.7, D.L.78/09 e risulta ora fissata in una misura variabile dal 10% al 50%.

#### Esempio

L'Amministrazione Finanziaria scopre che Tizio, persona fisica fiscalmente residente in Italia, ha un conto corrente fruttifero in Svizzera, per un ammontare di un milione di euro, non segnalato nel Modulo RW.

In questo caso, oltre alla sanzione dal 10% al 50% dell'investimento non dichiarato, in considerazione del fatto che la Svizzera è inclusa nella *black list*, si presume che il milione di euro costituisca reddito imponibile in capo al contribuente ed interviene il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

#### Scudo fiscale

L'art.13-bis, ha reintrodotto a distanza di anni lo Scudo fiscale, istituendo un'imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato, in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario di cui al D.L. 167/90, ossia, in sostanza, le attività finanziarie non segnalate all'Agenzia delle Entrate nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modulo RW).

L'imposta sostitutiva corrisponde, in sostanza, al 5% dell'investimento estero detenuto in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario.

Le attività estere devono essere necessariamente rimpatriate se collocate al di fuori dell'Unione Europea, oppure possono essere semplicemente regolarizzate se detenute all'interno della UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. La regolarizzazione comporta la semplice emersione delle attività estere non dichiarate mentre il rimpatrio consiste nel trasferimento in Italia delle predette attività.

Lo Scudo interessa le seguenti attività:

- le somme di denaro;
- le altre attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli;
- i titoli obbligazionari;
- i certificati di massa;
- le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- gli immobili;
- le quote di diritti reali;
- le multiproprietà;
- gli oggetti preziosi;
- le opere d'arte.

I soggetti che intendono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione devono presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

- ▶ banche italiane;
- ▶ società d'intermediazione mobiliare previste dall'art.1, co.1, lett.e), T.U. disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n.58/98;
- ▶ società di gestione del risparmio previste dall'art.1, co.1, lett.o), dello stesso T.U., limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ▶ società fiduciarie di cui alla L. n.1966/39;
- ▶ agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art.201 del predetto Testo unico;
- ▶ Poste italiane Spa;
- ▶ stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L'imposta sostitutiva si applica sulle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.

#### **Estensione della disciplina CFC ai Paesi "white list"**

L'art.13 ha previsto un'applicazione della disciplina Cfc anche ai soggetti controllati che, pur non risiedendo in Paradisi fiscali, presentano le seguenti condizioni:

- subiscono una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi infragrupo (anche si carattere finanziario).

La nuova estensione della disciplina *controlled foreign companies* trova applicazione solo in ipotesi di controllo (art.167) e non anche di collegamento (art.168).

Le disposizioni appena illustrate non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine, il contribuente dovrà presentare un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate.

#### **Inasprimento disciplina Cfc per i Paradisi fiscali**

L'art.13 ha, inoltre, modificato la prima esimente per evitare la tassazione per trasparenza in Italia sui redditi prodotti dall'impresa partecipata collocata nel Paradiso fiscale.

Ora non è più sufficiente, come un tempo, che la società estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, essendo anche richiesto che la stessa avvenga nel mercato dello Stato estero.

#### **Esempio**

Un soggetto italiano detiene una partecipazione di controllo o collegamento in una società di Hong Kong. In passato è stato presentato interpello all'Agenzia delle Entrate dimostrando che la struttura estera svolge una effettiva attività commerciale. L'Agenzia ha quindi riconosciuto la possibilità di evitare la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dal soggetto estero.

A seguito delle recenti modifiche, questa condizione non risulta più sufficiente in quanto è ora richiesto che il mercato di sbocco della società estera (la maggior parte del fatturato) sia prevalentemente quello di Hong Kong.

### **DAL 1° GENNAIO 2010 REGOLE PIÙ SEVERE PER CONTRASTARE LE COMPENSAZIONI CON CREDITI IVA INESISTENTI O NON SPETTANTI**

Con l'**articolo 10** vengono introdotte nuove misure che renderanno più complicato l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

In chiusura, il citato art.10 rinvia ad un decreto ministeriale il compito di innalzare il limite massimo per le compensazioni, attualmente fissato a €516.456. Con decorrenza 1° gennaio 2010, tale limite potrà essere incrementato fino ad arrivare ad €700.000.

Le nuove regole si applicano con decorrenza 1° gennaio 2010.

Ciò significa che la compensazione dei crediti Iva trimestrali riferiti al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere effettuata secondo le regole ad oggi note (e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento).

Le rilevanti novità, che condurranno ad una revisione dei comportamenti e delle procedure finora adottate dai contribuenti - possono essere così riassunte:

- ⇒ **Dichiarazione preventiva:** dal 2010, la compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad €10.000 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

#### ESEMPI

- ▶ Credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2010 (anno 2009) presentata nel mese di marzo 2010: utilizzabile in compensazione dal 16 aprile 2010;
- ▶ Credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010: utilizzabile dal 16 maggio 2010.

- ⇒ **Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità:** dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva (annuali o trimestrali) per oltre €15.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione sulla dichiarazione del "visto di conformità". Questo strumento previsto dall'art.2, co.2, del D.M. n.164/99, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc.; in alternativa, se presente, può rilasciare il visto il soggetto incaricato del controllo contabile (revisore). Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.
- ⇒ **Anticipazione della dichiarazione Iva presentata in forma autonoma ed esonero dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva:** per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di "anticipare" la presentazione della dichiarazione "sganciandola" dalla dichiarazione unificata. Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio, il contribuente sarà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (in proposito, il limite di volume d'affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall'obbligo di presentare la Comunicazione passa - a seguito di arrotondamento per difetto - dai 50 milioni delle vecchie lire a €25.000).
- ⇒ **Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale Iva:** vengono rimandate ad un Provvedimento direttoriale di futura emanazione le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi. Con tutta probabilità verrà soppresso il modello VR in favore della presentazione della dichiarazione annuale Iva come unica sede per la richiesta del rimborso.
- ⇒ **Procedure di compensazione:** viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a €10.000, l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Sarà un Provvedimento direttoriale da emanare entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.78/09 a fissare le relative modalità tecniche.
- ⇒ **Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti:** dopo la stretta operata prima con il D.L. n.185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n.5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui), l'art.10 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni. Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge. Si propone di seguito, in ragione delle diverse modifiche succedutesi in breve tempo, una rappresentazione schematica delle sanzioni applicabili ai casi di compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti.

| <b>violazione</b>   | <b>In vigore fino al 28.11.08</b> | <b>In vigore dal 29.11.08 fino al 10.02.09 (D.L. 185/08)</b> | <b>In vigore dal 11.02.09 fino al 30.06.09 (D.L. 5/09)</b> | <b>In vigore dal 01.07.09 (D.L. 78/09)</b>                           |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Compensazione di crediti non spettanti  | Sanzione del 30% non definibile   | Sanzione del 30% non definibile                              | Sanzione del 30% non definibile                            |  |
| Compensazione di crediti inesistenti  | Sanzione del 30% non definibile   | Sanzione dal 100% al 200%                                    | Sanzione dal 100% al 200%                                  | Esclusa definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 D.Lgs. 472/97 |
| Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a €50.000 nell'anno solare | Sanzione del 30% non definibile   | Sanzione dal 100% al 200%                                    | Sanzione del 200%  |  |

### CONDIZIONI BANCARIE UNIFORMI E NUOVE TUTELE PER I CLIENTI

Con la conversione in legge del D.L. n.78/09 (c.d. Manovra estiva), assumono valenza definitiva talune disposizioni in materia di uniformazione delle condizioni applicate dalle banche su operazioni frequentemente poste in essere dalla clientela. Nella tabella che segue sono riepilogati i termini massimi di valuta e di disponibilità economica previsti dalla norma per assegni bancari, circolari e bonifici.

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Termini massimi di valuta per il beneficiario</b><br>(nullo ogni diverso accordo)                  | <b>dal 01.11.09</b> | ▶ <b>bonifici bancari</b><br>▶ <b>assegni circolari</b>                             | <b>1 giorno lavorativo</b> successivo alla data del versamento |
|   |                     | ▶ <b>assegni bancari</b>  | <b>3 giorni lavorativi</b> successivi alla data del versamento |
| <b>Termini massimi di disponibilità economica per il beneficiario</b><br>(nullo ogni diverso accordo) | <b>dal 01.11.09</b> | ▶ <b>bonifici bancari</b><br>▶ <b>assegni circolari</b>                             | <b>4 giorni lavorativi</b> successivi alla data del versamento |
|   |                     | ▶ <b>assegni bancari</b>  | <b>5 giorni lavorativi</b> successivi alla data del versamento |
|   | <b>dal 01.04.10</b> | ▶ <b>bonifici bancari</b><br>▶ <b>assegni circolari</b><br>▶ <b>assegni bancari</b> | <b>4 giorni lavorativi</b> successivi alla data del versamento |

Gli interventi, con non poche lamentele del sistema bancario, hanno anche riguardato azioni di contrasto alle abitudini degli Istituti di aggirare il divieto di applicazione della **commissione di massimo scoperto**, introdotto dal decreto anticrisi del 2008, mediante l'introduzione di commissioni (con le più svariate denominazioni) applicate per la messa a disposizione di finanziamenti (con l'assurda situazione di giungere a importi più elevati rispetto al passato).

Pertanto, è previsto, sempre a decorrere dal 5 agosto 2009, che qualsiasi corrispettivo sugli affidamenti non potrà essere richiesto in misura superiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Eventuali richieste in esubero rendono nullo il patto di remunerazione.

Infine, segnaliamo l'ulteriore disposizione in tema di regola per la **variazione dell'Istituto di credito che ha erogato mutui** (c.d. *surrogazione*); è infatti previsto che, a decorrere dal 5 agosto 2009, nel caso in cui la surrogazione non si completi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal nuovo Istituto al precedente (ovviamente su impulso del mutuatario), quest'ultimo sia tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento nella misura dell'1% del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di ritardo.

La banca chiamata al risarcimento potrà eventualmente rivalersi sul nuovo Istituto, qualora a questo fosse imputabile la responsabilità dei ritardi.